



**UFFICIO MONOPOLI PER LA LOMBARDIA
SEDE DI MILANO**

Prot. n.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 12/04/2019 prot. n. 43334, con la quale, per il biennio 2019/2020, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30/04/2019, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 30/06/2019 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e di produttività di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013;

Accertato, anche mediante apposito sopralluogo la sussistenza dei requisiti sopra indicati;

Considerato che sono pervenute n. 74 proposte e ne sono state archiviate n. 67;

Considerato che per il comune di Locate Triulzi (MI) sono presenti due richieste per lo stesso numero civico;

Considerato, pertanto, che le residue proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

Visto lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie prot. n. 40668 del 05/04/2019, pubblicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area monopoli – in data 09/04/2019, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Tenuto conto delle memorie scritte pervenute dalla Federazione Italiana sotto riportate e per le quali l'Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti come motivato di seguito:

- Nuova istituzione nel Comune di Milano: **“tutti i locali commerciali idonei situati in Via De Angelis solo civico 15”** - la Fit esprime il proprio dissenso all'indizione di un'eventuale procedura all'istituzione di una rivendita ordinaria segnalando che nelle immediate adiacenze rispetto ai locali segnalati, risultano attualmente attive nn. 3 rivendite di tabacchi nonché nn. 2 patentini che, soddisfano sufficientemente l'esigenza di servizio riscontrata sul territorio. Rileva, inoltre, che la quarta parte della somma degli aggi realizzati delle tre rivendite più vicine alla zona di gara è di poco superiore al parametro minimo previsto dall'art. 2 del DM n. 38/2013, comma quinto, teso a garantire una distribuzione razionale dei punti vendita sull'intero territorio. In merito l'Ufficio rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata individuata a seguito di una nuova segnalazione di interesse e di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'Ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013, nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara;
- Nuova istituzione nel Comune di Milano: **“tutti i locali commerciali idonei situati in Via Cilea dal civico 2/a al civico 10/e”** – la Fit esprime il proprio dissenso all'indizione di un'eventuale procedura all'istituzione di una rivendita ordinaria segnalando che la zona commerciale individuata non presenta alcuna esigenza di servizio da soddisfare considerando che le tre congeneri operative nella medesima zona sono in grado di garantire la domanda di tabacchi riscontrata sul territorio. A seguito di

relativo sopralluogo presso la zona di gara, non sembra sussistere il parametro reddituale minimo atto a determinare una nuova eventuale istituzione. Pertanto, considerato che il rispetto del parametro reddituale costituisce uno dei criteri normativamente richiesti al fine di consentire l'istituzione di una rivendita ordinaria, considerando che, mentre le rivendite nn. 906 e 1005 di Milano si trovano a distanze superiori di 600 metri da ciascuno dei locali individuati nello schema di piano, la rivendita n. 1049 di Milano risulta ubicata a soli 490 metri rispetto ad alcuni di essi. In relazione ai locali commerciali più prossimi a quest'ultima privativa la quarta parte dei redditi sembrerebbe pari a €. 34.995,38 inferiore al parametro reddituale previsto per il comune di Milano che prevede €. 40.854,00 (aggiornato dal DM n. 62703/RU del 11/04/2019). In merito, l'Ufficio rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata individuata a seguito di una nuova segnalazione di interesse e di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'Ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013, nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara. Con riferimento alle rivendite presenti in loco, ai fini della delimitazione della zona di gara, si evidenzia come in sede di sopralluogo non sia stata presa in esame la rivendita n. 1049 in quanto risulta essere una rivendita speciale all'interno della stazione metropolitana MM1 di Bonola. Al riguardo, l'Ufficio si è difatti attenuto alle direttive impartite con nota n. 176103/RU in data 05.11.2018 dalla Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi di Roma che, nel contemplare la possibilità del trasferimento "fuori zona" di una rivendita ordinaria, evidenzia come la presenza in zona di una rivendita speciale in stazione metropolitana non rilevi ai fini della valutazione circa i criteri per la concessione o meno del trasferimento stesso. Viepiù, già con Sentenza n. 04208/2018 REG. PROV. COLL. in data 10.07.2018 il Consiglio di Stato è intervenuto determinando l'annullamento dell'art. 4, 2° comma lett. g, nella parte in cui richiama i criteri della redditività e della distanza per l'istituzione di rivendite speciali "in altri luoghi..". Analogamente e al contrario, l'istituzione di una rivendita ordinaria non può tenere conto della vicina presenza di una rivendita speciale, la quale serve una clientela particolare e non generalizzata. Da ciò ne consegue che, ogni valutazione in ordine alla possibile istituzione di una rivendita ordinaria in zona, possa anche prevedere la coesistenza di rivendita ordinaria e speciale in loco, ferma restando la verifica circa la sussistenza di ogni altro requisito.

- Nuova istituzione nel Comune di Milano: "**tutti i locali commerciali idonei situati in Viale Suzzani dal civico 283 al civico 289 (lato dispari); Viale Suzzani solo civico 270 (lato pari)**" - la Fit esprime il proprio dissenso all'indizione di un'eventuale procedura all'istituzione di una rivendita ordinaria segnalando che la zona di riferimento è sita in un territorio privo di sviluppi abitativi significativi. Da un sopralluogo effettuato non è stata riscontrata la presenza di nodi stradali e di centri di aggregazione urbana di particolare rilevanza , pertanto l'ampliamento della rete di vendita apparrebbe inopportuno. In merito l'Ufficio rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata individuata a seguito di una nuova segnalazione di interesse e di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'Ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013, nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara;

- Nuova istituzione nel Comune di Vimodrone (MI): “**Viale Martesana dal civico 55 al civico 103 (solo lato dispari)**” - la Fit segnala che il comune di Vimodrone è stato già interessato, nell'anno 2013, da una procedura concorsuale per l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria, andato deserto o infruttuoso al pari della trattativa privata seguita al medesimo il cui avviso è stato pubblicato con nota del 29/10/2015. Apparrebbe evidente, visto l'esito delle procedure precedentemente svoltesi, che la zona di gara in questione risulterebbe avere scarse potenzialità ed è priva di attrattiva commerciale, tanto più che la richiesta dei prodotti sarebbe attualmente soddisfatta dalle rivendite limitrofe in modo più che adeguato. In merito, l'Ufficio rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata individuata a seguito di una nuova segnalazione di interesse e di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'Ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013, nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara. Inoltre, l'esito negativo di una procedura concorsuale, non può essere un motivo ostativo per una eventuale nuova procedura da espletare nella stessa zona;
- Nuova istituzione nel Comune di Locate Triulzi (MI): “**tutti i locali commerciali idonei situati in Via Milano civico 5 all'interno del Centro Commerciale denominato Outlet Scalo Milano**” – la Fit valuta favorevolmente l'indizione di un'eventuale procedura ad evidenza pubblica funzionale all'istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio in quanto l'eventuale istituzione risponderebbe ad un reale interesse di servizio, nonché ad una vera e propria carenza dell'offerta nella zona di riferimento;
- Nuova istituzione nel Comune di Curtatone (MN): “**tutti i locali commerciali idonei situati in Via Generale De Laugier all'interno del Centro Commerciale denominato Quattroventi**” – la Fit valuta favorevolmente l'indizione di un'eventuale procedura ad evidenza pubblica funzionale all'istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio in quanto l'eventuale istituzione risponderebbe ad un reale interesse di servizio, nonché ad una vera e propria carenza dell'offerta nella zona di riferimento;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle quattro rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quelle di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

Preso atto che, nei termini di cui all'articolo 3, comma 6, del D. M. n. 38/2013, sono pervenute controdeduzioni da alcuni titolari e per le quali l'Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti come motivato di seguito:

- Rivendita n. 1010, Sig. Eros Carlo Zanetti, in Milano (MI) in merito alla nuova istituzione nel Comune di Milano: “**tutti i locali commerciali idonei situati in Viale Suzzani dal civico 283 al civico 289 (lato dispari); Viale Suzzani solo civico 270 (lato pari)**” segnala che la zona individuata per la nuova istituzione è già ben servita e che una nuova rivendita comporterebbe uno sviamento della clientela per le rivendite limitrofe e quindi un evidente pregiudizio economico per le stesse. La zona, comprende, inoltre, strutture frequentate da minori. In riferimento, l'Ufficio rileva che nel corso del sopralluogo per l'individuazione della zona di gara è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013 oltre ad aver verificato che l'istituzione di un nuovo

punto non determinerebbe un sovradimensionamento della rete di vendita. La presenza di strutture frequentate da minori non costituisce un valido motivo ostativo, in quanto è compito del rivenditore accertarsi della maggiore età della clientela;

Considerato che in merito alla nuova istituzione nel Comune di Milano: “tutti i locali commerciali idonei situati in Viale Suzzani dal civico 283 al civico 289 (lato dispari); Viale Suzzani solo civico 270 (lato pari)” non sono pervenute nei termini stabiliti dalla nota del 10/05/2019, né successivamente, le osservazioni e/o documenti pertinenti al procedimento del titolare della rivendita in Milano (MI), n. 445 (sig.ra Simona Persano);

Considerato che in merito alla nuova istituzione nel Comune di Milano: “tutti i locali commerciali idonei situati in Via De Angelis solo civico 15” non sono pervenute nei termini stabiliti dalle note del 10/05/2019, né successivamente, le osservazioni e/o documenti pertinenti al procedimento dai titolari delle rivendite in Milano (MI), nn. 36 (sig. Francesco De Marco) – 778 (sig. Yanni Zheng);

Considerato che il sig. Damasco Marchesi Cariddi aveva presentato in data 15/11/2019 una segnalazione per una nuova istituzione in Bergamo (BG), Via Borgo Palazzi n. 150 e che, non avendo visto concretizzata la propria proposta nello schema di piano, chiede ora di rivalutare la segnalazione, in quanto c'è una continua e numerosa richiesta di tabacchi da parte di numerosi clienti che frequentano il locale;

Considerato che l'Ufficio non rileva le condizioni per l'accoglimento delle osservazioni prodotte dal sig. Damasco Marchesi Cariddi atteso l'evidente contrasto con quanto previsto dalla legge 1293/57, “organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopoli” ove prevede che detti servizi sono disimpegnanti dall'Amministrazione e che la istituzione di rivendite è prerogativa esclusiva del Dirigente dell'Ufficio competente che accerta altresì la idoneità al servizio da svolgere del locale proposto quale sede dellaprivativa; comunque, il sopralluogo fatto ha evidenziato, sempre a parere di questo Ufficio che, al momento, la zona è già sufficientemente servita dalla rivendite esistenti.

Considerato che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie prese in considerazione per la formulazione del presente piano rispettano i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati e fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano la successiva assegnazione;

Tutto ciò premesso:

A P P R O V A

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, l'allegato piano semestrale definitivo, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA.

E N E D I S P O N E

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Milano,

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Fabio Pacella
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA

Via San Marco, 32 - 20121 MILANO

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6, DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (SECONDO SEMESTRE 2018)

PUBBLICAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
MILANO	MI	VIA DE ANGELIS SOLO CIVICO 15 TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI	ASTA
MILANO	MI	VIA CILEA DAL CIVICO 2/A ALCIVICO 10/E TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI	ASTA
MILANO	MI	VIALE SUZZANI DAL CIVICO 283 AL CIVICO 289 (LATO DISPARI); VIALE SUZZANI SOLO CIVICO 270 (LATO PARI)	ASTA
VIMODRONE	MI	VIALE MARTESANA DAL CIVICO 55 AL CIVICO 103 (SOLO LATO DISPARI)	CONCORSO
LOCATE DI TRIULZI	MI	VIA MILANO CIVICO 5 ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE DENOMINATO "OUTLET SCALO MILANO"	CONCORSO
CURTATONE	MN	VIA GENERALE DE LAUGIER ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "QUATTROVENTI"	CONCORSO

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Fabio Pacella

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*